

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2011

relativa all'immissione sul mercato, per usi essenziali, di biocidi contenenti temefos nei dipartimenti francesi d'oltremare

[notificata con il numero C(2011) 167]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2011/48/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

dell'articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento e le condizioni per la concessione della deroga.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 16, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(2)</sup> stabilisce che la Commissione avvii un programma di lavoro di quattordici anni ai fini dell'esame sistematico di tutti i principi attivi già in commercio al 14 maggio 2000 (di seguito «programma di riesame»).
- (2) Il temefos era disponibile sul mercato prima del 14 maggio 2000 come principio attivo dei biocidi per scopi diversi da quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere c) e d), della direttiva 98/8/CE. Nessun fascicolo è stato presentato entro la scadenza prestabilita al fine di includere il temefos nell'allegato I, IA o IB della direttiva.
- (3) A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 2032/2003 della Commissione<sup>(3)</sup>, gli Stati membri dovevano revocare le autorizzazioni o le registrazioni esistenti per i biocidi contenenti temefos a decorrere dal 1° settembre 2006. In conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1451/2007, non è più consentita l'immissione sul mercato dei biocidi contenenti temefos.
- (4) L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1451/2007 stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri possono chiedere alla Commissione una deroga alle disposizioni

- (5) Con decisione 2007/226/CE della Commissione<sup>(4)</sup>, la Commissione ha concesso tale deroga fino al 14 maggio 2009 per i biocidi contenenti temefos utilizzati per il controllo delle zanzare vettori di malattie nei dipartimenti francesi d'oltremare. Con decisione 2009/395/CE della Commissione<sup>(5)</sup>, la deroga è stata estesa al 14 maggio 2010. Il 4 marzo 2010 la Francia ha presentato alla Commissione una relazione sull'uso del temefos.

- (6) La Francia ha presentato alla Commissione una richiesta di proroga della deroga fino al 14 maggio 2014. Oltre a contenere informazioni relative ai più importanti focolai di epidemie diffuse di recente dalle zanzare nei dipartimenti francesi d'oltremare, la richiesta giustifica la necessità di disporre di vari insetticidi per contrastare le epidemie e illustra sia quanto viene fatto per sostituire il temefos, sia le ricerche in corso, sovvenzionate dalle autorità francesi, sui metodi alternativi. La Commissione ha pubblicato la richiesta della Francia in forma elettronica il 1° agosto 2010 rendendola consultabile per un periodo di 60 giorni. Nel suddetto periodo non è stata sollevata alcuna obiezione riguardo alla deroga richiesta.

- (7) Vista l'entità dei focolai di malattie diffuse dalle zanzare nei dipartimenti francesi d'oltremare è opportuno continuare a consentire l'uso del temefos. È quindi necessaria un'ulteriore proroga del periodo di ritiro graduale di tale sostanza dal mercato. La proroga dovrebbe prendere effetto allo scadere di quella precedente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1451/2007, la Francia può consentire l'immissione sul mercato dei biocidi contenenti temefos (N. CE 222-191-1; N. CAS 3383-96-8) a fini di controllo delle zanzare vettori di malattie nei dipartimenti francesi d'oltremare fino al 14 maggio 2014.

<sup>(1)</sup> GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3.<sup>(2)</sup> GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 307 del 24.11.2003, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU L 97 del 12.4.2007, pag. 47.<sup>(5)</sup> GU L 124 del 20.5.2009, pag. 65.

*Articolo 2*

1. Nel consentire l'immissione sul mercato di biocidi contenenti temefos a norma dell'articolo 1, la Francia garantisce che siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) la prosecuzione dell'impiego è possibile solo a condizione che i biocidi contenenti temefos siano approvati per l'uso essenziale previsto;
- b) la prosecuzione dell'impiego è ammessa solo se non produce effetti inaccettabili per la salute umana o animale, o per l'ambiente;
- c) al momento della concessione dell'autorizzazione vengono imposte tutte le debite misure di riduzione dei rischi;
- d) l'etichetta di tali biocidi rimanenti sul mercato posteriormente al 1° settembre 2006 è riformulata in conformità alle condizioni di limitazione d'impiego;

e) ove opportuno, i titolari dell'autorizzazione o la Francia s'impegnano a cercare soluzioni alternative a tali usi.

2. La Francia informa annualmente la Commissione in merito all'applicazione del paragrafo 1, con particolare riguardo alle iniziative intraprese a norma della lettera e).

*Articolo 3*

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

*Articolo 4*

Gli effetti della presente decisione decorrono dal 15 maggio 2010.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2011.

*Per la Commissione*

Janez POTOČNIK

*Membro della Commissione*

---